

Deliberazione 2 marzo 2011 – VIS 32/11

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Valtellina Gas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 marzo 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2010, VIS 14/10.

Fatto

1. Con nota 5 gennaio 2010 (prot. Autorità 000537) Valtellina Gas S.r.l. (di seguito: Valtellina o società), già accreditata presso l'Autorità, ha comunicato di aver avviato il 5 novembre 2008 un impianto di distribuzione di gas di petrolio liquefatti (GPL) a mezzo di reti canalizzate nella frazione Biolo del Comune di Ardenno (SO), richiedendo, ai sensi dell'articolo 7 della RTDG, la determinazione delle tariffe di riferimento relative agli anni 2009 e 2010;
2. L'Autorità, con deliberazione VIS 14/10, ha avviato, nei confronti della società, un procedimento per accertare la violazione dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 e dell'articolo 7, comma 8, della RTDG, e irrogare la relativa sanzione pecuniaria. Secondo detti articoli i distributori di GPL devono comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito.

3. Con nota 29 aprile 2010 (prot. Autorità 16983) Valtellina ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento e l'istanza è stata accolta con nota 24 giugno 2010 (prot. Autorità 23515).
4. Con nota 15 novembre 2010 (prot. Autorità 37554) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
5. Con nota 16 novembre 2010 (prot. Autorità 037875) Valtellina ha presentato una memoria difensiva.
6. In data 18 novembre 2010 si è svolta l'audizione finale davanti al Collegio, nel corso della quale la società ha ribadito gli argomenti già esposti nella suddetta memoria difensiva.

Valutazione giuridica

7. L'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impone agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture. Identico obbligo è stato poi ribadito dall'articolo 7, comma 8, della RTDG, entrato in vigore l'1 gennaio 2009.
8. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società ha violato il suddetto obbligo: soltanto il 5 gennaio 2010 ha comunicato all'Autorità di aver attivato, il 5 novembre 2008, un impianto di distribuzione di gas di petrolio liquefatti (GPL) a mezzo di reti canalizzate nella frazione Biolo del Comune di Ardenno (SO). Detta comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 5 dicembre 2008.
9. Dato che l'articolo 7, comma 8, della RTDG è entrato in vigore l'1 gennaio 2009, la disposizione violata è quella (peraltro identica) contenuta nell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04.
10. Non è condivisibile la tesi della società che configura la presentazione delle proposte tariffarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, come presupposto di esistenza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 in quanto l'*obbligo* informativo di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 non ha nulla a che vedere con l'*onere* di presentazione di proposte tariffarie di cui all'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04; la *ratio* del primo risiede anzitutto nell'attivazione di flussi informativi funzionali a consentire il monitoraggio dell'Autorità sulla coerenza della gestione del servizio con la regolazione non tariffaria (si pensi, ad esempio, agli *standard* di qualità commerciale e di sicurezza o alla disciplina *unbundling*).

Quantificazione della sanzione

11. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.

12. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
13. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Valtellina ha disatteso una disposizione volta all'attivazione di flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorare la gestione del servizio. La società si è venuta a trovare, dal 5 novembre 2008 al 5 gennaio 2010, nell'illecita situazione di svolgere il servizio nella frazione Biolo del Comune di Ardenno (SO) senza consentire all'Autorità di verificare l'applicazione della regolazione relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*).
14. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione territoriale (la sola frazione Biolo del Comune di Ardenno) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti (nell'ordine di poche decine).
15. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
16. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di positiva considerazione è la circostanza che sia stata la stessa società a rappresentare all'Autorità la violazione, ponendo nel contempo fine alla stessa.
17. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato dalla società nel 2009, nell'esercizio dell'attività di distribuzione di gas diversi dal naturale, è pari a poco meno di 20.000 euro.
18. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 13 a 17 conducono a determinare la sanzione, per la violazione dell'obbligo informativo di cui ai precedenti punti 8 e 9, nella misura minima di euro 2.500 (duemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Valtellina Gas S.r.l., dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04;
2. è irrogata a Valtellina Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500 (duemilacinquecento/00);
3. si ordina a Valtellina Gas S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e

sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);

5. si ordina a Valtellina Gas S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Valtellina Gas S.r.l., con sede legale in Sondrio, via Vanoni, 104 (CAP 23100) e agli avv.ti Fabio Todarello e Andrea Conforto, con studio legale in Milano, piazza Velasca 4, e pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

2 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni